

REGOLAMENTO COMPAGNIA BARRACELLARE

ART. 1 COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare di Burgos è costituita, organizzata e disciplinata in ossequio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 25 del 15 luglio 1988, istitutiva del servizio, e sottoposta alle norme del presente regolamento.

ART. 2 SCOPO DELLA COSTITUZIONE

La Compagnia Barracellare ha lo scopo di tutelare i beni affidati alla sua custodia situati nel territorio del Comune di Burgos.

In particolare dovrà dare esecuzione al dettato degli artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988.

ART. 3 DURATA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare durerà in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente se almeno sei mesi prima della scadenza non viene data disdetta e non viene assunta una diversa deliberazione da parte del comune.

Può comunque essere prorogato l'incarico, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, fino alla nomina in servizio della nuova Compagnia.

ART. 4 ESERCIZIO

L'esercizio, fatta eccezione per il primo anno in cui è costituita per la prima volta la Compagnia, ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

ART. 5 COMPETENZA TERRITORIALE E FUNZIONI

La compagnia mette in atto le sue funzioni nell'ambito del territorio comunale del Comune di Burgos. Tuttavia, la Compagnia, può estendere le sue indagini e la sua azione di servizio anche fuori dal proprio territorio, nei seguenti casi:

- a. in caso di flagranza dell'illecito commesso nel proprio territorio;
- b. in caso di richiesta, da effettuarsi tramite il Sindaco del Comune, da parte delle forze di Polizia dello stato e della regione;
- e. in caso di operazione di servizio concordato fra Compagnie barracellari con i comuni interessati.

ART.6 COMPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia barracellare è costituita dai seguenti elementi :

- di un Capitano
- di due Tenenti
- di sei Sergenti
- di _____ Barracelli *
- di un Segretario

Il numero dei barracelli non potrà in nessun modo essere inferiore a dieci unità.

Nel caso che durante la durata in carica della Compagnia, il numero dovesse scendere a meno di dieci unità, si provvedere alla sua integrazione con la nomina di nuovi barracelli.

L'effettiva iniziazione in servizio dei componenti la Compagnia è subordinata a quanto espressamente previsto nell'art. 13 della predetta legge istitutiva.

ART. 7 DESIGNAZIONE DEL CAPITANO

Il Capitano è designato dalla Giunta Comunale fra persone che abbiano i seguenti requisiti:

- a. aver compiuto 25 anni di età;
- b. aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno un quinquennio;
- e. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia opera.

Del requisito di cui al punto b) si potrà ovviare nel caso che:

- 1) la nuova Compagnia si trovi ad operare dopo dieci anni dalla cessazione della precedente;
- 2) se la persona proposta alla nomina di capitano abbia prestato servizio, per un periodo di almeno cinque anni in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri.

ART. 8 NOMINA E FUNZIONI DEL CAPITANO

La deliberazione di Giunta di cui al precedente art. 7 deve, nei termini di legge, essere trasmessa al Prefetto della Provincia che previo accertamento dei requisiti provvede all'attribuzione della qualifica di Agente di P.S.

Pervenuta la comunicazione ufficiale della sussistenza dei requisiti, il Sindaco del Comune di appartenenza della Compagnia provvede alla nomina del capitano, il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Pretore della Pretura circondariale di Nuoro con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di rinnovo della Compagnia per il triennio successivo, la Giunta comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Il Capitano, designato e nominato secondo quanto previsto nei precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento, rappresenta la Compagnia barracellare la dirige e la coordina ed è responsabile presso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

Disporrà le ronde per destinarle al controllo del territorio a seconda delle esigenze di servizio.

In caso di assenza, impedimento, cessazione o decadenza, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

ART. 9 NOMINA DEI BARRACELLI

Entro i trenta giorni successivi alla nomina del Capitano, la Giunta Comunale predisponde, di intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti sotto indicati, ne delibera la costituzione:

- a. maggiore età;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- e. non aver subito condanna a pene-detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d. non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- e. assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di sapere leggere e scrivere;
- f. idoneità fisica;
- g. potersi validamente obbligare.

La dimostrazione di cui alla lettera e) deve essere data mediante dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato alla presenza del Sindaco.

Si può prescindere per tale requisito qualora l'interessato abbia già fatto parte di una Compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni se proposto alla nomina di barracello, e non inferiore a cinque anni se proposto alla nomina di capitano della Compagnia.

Non possono fare parte della compagnia barracellare:

- 1) coloro che avendo fatto parte di precedente Compagnia non ne abbiano regolarmente reso il conto alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi o revocati dalla Compagnia stessa;
- 2) coloro che fanno parte del Consiglio Comunale sotto la cui giurisdizione opera la Compagnia.

Il Sindaco dovrà informare la popolazione, con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia barracellare.

La deliberazione di Giunta con la quale vengono nominati i barracelli! dovrà essere trasmessa al Prefetto della Provincia per il riconoscimento della qualifica di Agente di P.S.

Ottenuto tale riconoscimento, la compagnia può validamente esercitare le proprie funzioni.

Nella nomina dei barracelli si dovrà dare preferenza ai proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia e tenere conto del servizio prestato in precedenza nonché dell'attitudine e capacità degli interessati ai compiti da svolgere.

ART. 10

FUNZIONI DEI BARRACELLI

I barracelli hanno il compito di eseguire il servizio loro assegnato nell'ambito del territorio e di svolgere le mansioni loro assegnate dal capitano e dagli ufficiali.

Essi non possono esimersi dal servizio senza giustificato motivo.

In caso di legittimo impedimento, il capitano, previo accertamento della lecità della causa, potrà procedere alla dispensa dal servizio.

E' fatto espresso divieto ai barracelli di prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti per effettuare la sorveglianza loro affidata, né farsi sostituire temporaneamente.

Durante il servizio, i barracelli, dovranno tenere un contegno dignitoso e corretto così come si addice a persone incaricate di pubblico servizio.

Nel caso che il barracello troverà bestiame vagante nel fondo altrui, dovrà condurlo nella mandria comunale e farne denuncia per mezzo del Capitano al Sindaco.

Non si potrà procedere al sequestro e cattura del bestiame se non nel caso in cui non comparisse il padrone.

ART. 11

NOMINA DEI TENENTI E DEI SERGENTI

L'attività della Compagnia ha inizio con la nomina degli Ufficiali e dei Sottufficiali nel numero indicato all'art. 6 del presente regolamento, subordinata, comunque, all'avvenuta attribuzione, da parte del Prefetto della Provincia di Sassari, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348.

L'elezione dei Tenenti e dei Sergenti è effettuata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia barracellare.

La seduta è presieduta dal Sindaco assistito da un dipendente comunale con funzioni di Segretario.

In presenza di almeno due componenti femminili all'interno della compagnia barracellare, almeno uno dei sergenti deve essere scelto tra i barracelli di sesso femminile, con separata votazione.

Risulteranno eletti coloro i quali conseguiranno il maggior numero di voti. A parità di voti si proclamerà eletto il maggiore di età .

ART. 12

FUNZIONI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI •

Gli Ufficiali ed i Sottufficiali concorrono all'espletamento del servizio e, di concerto con il Capitano della Compagnia, provvedono alla formazione delle squadre e delle pattuglie.

Gli Ufficiali, nell'ambito delle direttive ricevute dal Capitano, provvedono alla ispezione delle squadre e delle pattuglie e sono responsabili del buon funzionamento del servizio.

La Compagnia, ai fini dell'ordinamento gerarchico, fa riferimento al sistema in uso presso le forze armate dello Stato.

Entro il giorno successivo a quello in cui viene effettuato il servizio, salvo non vi siano riportati rilievi che comportino l'immediata conoscenza da parte del Capitano, il Comandante della squadra o il Capopattuglia deve provvedere alla consegna al Segretario del rapportino di servizio sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato al servizio.

ART. 13

CONSTATAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Le violazioni di cui agli artt. 2, 10 e 28 del presente regolamento sono constatate, così come previsto dagli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 15.07.1988, n. 25, mediante redazione di p.v. in triplice copia, che deve contenere:

- a. ' indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b. le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché, la Compagnia di appartenenza;
- e. le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Legge 24.11.1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d. l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'ari. 6 della L.R. di cui alla precedente lett. e);
- e. la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f. l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g. l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della constatazione;
- h. l'indicazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'art. 18 della Legge 24.11.1981, n.689;
- i. la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, copia del verbale deve essere consegnato, personalmente dall'accertante, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della L.R. 15.07.1988, n. 25 dell'ari. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli arti. 18 e seguenti della più volte citata legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 14 IL SEGRETARIO

In concomitanza della assemblea dei barracelli per la elezione degli Ufficiali e Sottufficiali, la Compagnia provvede alla designazione, da effettuarsi a scrutinio segreto, del Segretario.

La nomina sarà effettuata dalla Giunla Comunale con propria deliberazione sulla base della designazione effettuata dalla Compagnia.

Il Segretario deve essere prescelto fra i membri della Compagnia che risultino essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora all'interno della Compagnia non vi sia nessuno in possesso dei requisiti richiesti o non possa o non voglia accettare, il Segretario può essere designato fra persone esterne alla Compagnia.

ART. 15 FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario ha funzioni tecnico-amministrative e contabili.

Esso assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi verbali. Cura la tenuta e l'aggiornamento degli atti amministrativi e delle scritture contabili assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Prima di porre in uso qualsiasi registro, il Segretario deve procedere alla numerazione dei fogli ed alla loro vidimazione presso il Comune da parte del Sindaco o di un suo delegato.

Il Segretario ha, inoltre, l'obbligo di assistere a tutte le udienze che i periti barracellari terranno nell'interesse della Compagnia.

In caso di necessità il Capitano designerà uno o più barracelli a coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

A richiesta del Sindaco o di un suo delegato nonché del Pretore competente per territorio dovrà esibire i registri in suo possesso e, gli stessi, alla fine di ciascun anno ed a fine gestione, dovranno essere depositati presso il Comune e rendere conto della gestione in generale e del suo operato in particolare.

Il mancato deposito entro i termini indicati nel precedente comma comporterà l'applicazione da parte del Sindaco di una sanzione amministrativa, nell'ambito di misure minime e massime (da € 2,07 a € 516,46), ai sensi dell'ari 106 e seguenti del T.U.L.C.P. Approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n. 383, mentre, per la mancata esibizione a richieste del Sindaco e/o del Pretore, ne risponderà in linea penale secondo le norme che regolano la materia.

ART. 16 OBBLIGHI DEL SEGRETARIO

Il Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che verrà fissato dal Capitano in relazione alle esigenze stagionali.

In particolari periodi il servizio dovrà essere garantito anche nelle ore pomeridiane.

Il Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute alla Compagnia, da chiunque e a qualsiasi titolo, mediante annotazione in appositi registri e giornalmente farne versamento tramite reversale nella Tesoreria (la stessa del Comune), la quale dovrà rilasciare apposita ricevuta.

Al Segretario verrà affidata la gestione di un adeguato fondo economato per le spese minute riferite all'amministrazione della Compagnia.

Il fondo non dovrà superare l'importo di € 516,46 (cinquecentosedici/46) e le modalità di funzionamento e di rendiconto sono le stesse previste dal Regolamento Comunale di Economato in quanto compatibili.

Per l'espletamento delle funzioni di spettanza del Segretario è dovuta, a questi, un compenso determinato nel provvedimento di nomina da parte della Giunta Comunale su conforme parere della compagnia, e dovrà essere commisurato alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente conseguiti dalla Compagnia.

ART. 17

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

I barraceli! che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonimento per la mancanza commessa con l'esortazione a non ricadervi;
- b. sanzione pecuniaria;
- e. sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia; esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per assenza ingiustificata, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed è fissata come segue:

- € 25,82 prima trasgressione sanzionabile;
- € 36,15 seconda trasgressione sanzionabile;
- € 51,65 terza trasgressione sanzionabile;
- € 51,65 per mancata presentazione in servizio senza preavvisata giustificazione valida;
- € 25,82 per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificazione valida.

La prima sanzione pecuniaria deve essere pagata dal barracello entro due (2) giorni dalla sua applicazione, le successive saranno trattenute a fine esercizio in sede di ripartizione degli utili.

LA SOSPENSIONE è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni commesse rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto ai fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'ESCLUSIONE è inflitta per grave abuso d'autorità per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato, sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta (30) giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta (60) giorni dopo aver sentito l'interessato qualora ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e) e d) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta (30) giorni dalla notifica, al Sindaco che decide entro i successivi sessanta (60) giorni.

I componenti della Compagnia barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

*

ART. 18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'articolo precedente, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con provvedimento della Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione o la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli. In caso d'inerzia dell'Amministrazione Comunale, si provvede ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.10.1978, N. 62.

ART. 19 GIURAMENTO

I componenti della Compagnia barracellare riceveranno la patente prevista dall'art. 13 della L.R. n. 25/88 e dovranno prestare giuramento nelle forme previste dalla legge, nelle mani del Sindaco.

Dell'avvenuto adempimento verrà redatto apposito verbale a cura del Segretario Comunale.

ART. 20 TESORIERE

Le funzioni di Tesoriere della Compagnia verranno affidate al medesimo Istituto bancario che gestisce la Tesoreria del Comune.

Le riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere con reversali e mandati di pagamento a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

A fine esercizio e comunque entro e non oltre il 28 Febbraio di ciascun anno successivo al quale il conto si riferisce, il Tesoriere provvede alla presentazione del conto consuntivo e degli allegati di svolgimento.

Il rapporto fra la Compagnia e l'istituto bancario sarà regolato dalle stesse condizioni che vigono fra il comune e l'istituto di cui trattasi ed alle stesse condizioni e norme in quanto applicabili.

ART. 21 BILANCIO E CONTABILITA'

All'inizio di ciascun esercizio la Compagnia predispone ed approva il bilancio annuale di previsione redatto in termini di cassa.

Alla fine di ciascun esercizio verrà redatto preliminarmente il rendiconto annuale e, successivamente, non appena il Tesoriere avrà reso il conto, provvedere alla sua approvazione e trasmissione, insieme agli allegati, alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione.

La gestione finanziaria sarà documentata con la tenuta, a cura del Segretario e del Tesoriere, dei registri contabili indicati all'art. 24 del presente regolamento.

Al trenta giugno e al trentuno dicembre di ogni anno la compagnia e tenuta a presentare un rendiconto contabile sulla attività svolta dal quale risulti, tra l'altro, il fondo iniziale di cassa, le eventuali entrate riscosse, i pagamenti e i prelievi eseguiti nel semestre e il fondo cassa finale.

Copia del rendiconto deve essere trasmessa, a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente in materia di Polizia Locale.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile amministrativa della Compagnia, e, a tal fine, può disporre, in qualsiasi momento, verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

ART. 22 ENTRATE DELLA COMPAGNIA

Le entrate della Compagnia, sono costituite da:

- 1) compensi per la custodia dei beni pubblici;
- 2) i diritti di assicurazione sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale di cui all'art. 32 del presente regolamento;
- 3) gli utili conseguenti al rilascio o alla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44, 45, 46 e 47 del R.D. 14.07.1898, n.403, e, in conformità del disposto di cui all'art. 29 del presente regolamento;
- 4) i contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- 5) ogni altro introito previsto dal presente regolamento o da disposizioni di legge.

ART. 23

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO E RIPARTIZIONE UTILI

Alla fine di ciascun esercizio la Compagnia provvedere ad effettuare le seguenti operazioni:

- 1) provvedere al pagamento dei danni agli assicurati;
- 2) provvedere al pagamento a saldo del compenso al Segretario;
- 3) provvedere al pagamento di qualsiasi spesa derivante da liti, perizie e spese d'amministrazione varie;
- 4) provvedere al pagamento di qualsiasi spesa inerente il servizio barracellare;
- 5) provvedere ad effettuare il rimborso delle indennità spettanti ai barracelli che, per l'espletamento dei servizi d'istituto, hanno messo a disposizione della Compagnia il proprio automezzo, risultante dai rapportini giornalieri di servizio a firma del Caposquadra o dell'Ufficiale di rumo. La misura di tale indennità verrà stabilita di anno in anno dalla Compagnia all'inizio dell'esercizio.

Definite le operazioni in precedenza descritte, l'utile risultante verrà ripartito come segue:

- gli utili sono ripartiti fra gli aventi diritto tenuto conto dell'ufficio ricoperto in seno alla Compagnia e della annessa responsabilità;
- al Capitano verrà assegnato l'equivalente in denaro di n. 60 (sessanta) ronde annue;
- al Segretario verrà assegnato l'equivalente in denaro di n. 40 (quaranta) ronde annue, salvo che l'Amministrazione fissi uno stipendio mensile.
- Verrà ripartita la restante somma, previo accantonamento di una quota per fondo cassa per l'esercizio successivo, fra i barracelli in misura direttamente proporzionale alle giornate di effettiva presenza prestate durante l'anno e risultante dai fogli di servizio giornalieri.
- rimborso spese di autovettura privata usata per servizio di ronda nel territorio € 10,33 per ronda;
- rimborso spese di autovettura per viaggi comandati fuori del territorio, un quinto del costo della benzina per chilometro;

ART. 24

REGISTRI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

La Compagnia, a cura del Segretario della stessa, è obbligata a tenere i seguenti registri contabili e amministrativi:

- 1) **REGISTRO DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA** con indicazione delle ronde;
REGISTRO DELLA DENUNCIA E DEGLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO, nel quale sono riportati le denunce d'assicurazione pervenute;
- 2) **REGISTRO DEI DANNEGGIATI E DEI DANNEGGIANE**, nel quale vengono annotati i danneggiamenti subiti, il nome del danneggiato e l'entità del danno subito nonché, se conosciute, le generalità del o dei danneggianti;
- 3) **REGISTRO DELLE TENTURE**, ove viene annotato il bestiame tenturato ed il nome dell'eventuale proprietario;
- 4) **REGISTRO DELLE NOTIFICHE**;
- 5) **REGISTRO DEGLI IMPUTAMENE E DEI RIFIUTI**;
- 6) **REGISTRO DELLE UDIENZE BARRACELLARI**;
- 7) **REGISTRO E GIORNALE DI CASSA**, nel quale saranno riportati gli estremi e gli importi di tutte le riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo reversali e mandati di pagamento suddivisi per categorie di spesa.

ART. 25

DENUNCIE

Entro il trentuno gennaio di ciascun anno, gli allevatori hanno l'obbligo della denuncia del bestiame quale:

- vacche, vitelli, tori, cavalli, puledri, asini, suini, ovini, e caprini tenuti in stalla o a libero pascolo nell'agro del Comune di Burgos

E' obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, del monte granatico, delle opere pie, delle cose fuori dall'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati e delle piantagioni di qualunque genere. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi per i quali vi sia un custode permanente.

Il Segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun demandante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, la quantità e la qualità del bestiame assicurato, la somma pagata e la scadenza dell'assicurazione.

I premi di assicurazione, dopo il primo anno di iscrizione in servizio della Compagnia barracellare, devono essere pagati tutti gli anni dal giorno uno (1) al trentuno (31) gennaio.

In sede di prima costituzione della Compagnia, la denuncia del bestiame deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del manifesto con il quale il Sindaco rende noto dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

Spirato il termine utile per effettuare le denunce, la Compagnia, senza altro preavviso, procederà agli accertamenti d'ufficio nei confronti di coloro che avranno ommesso la denuncia tutte le spese di accertamento saranno messe a carico dei medesimi che, comunque omettenti, renitenti o ritardati, sono obbligati per l'intero premio di assicurazione.

Contro tale accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta Comunale. Il ritardo rifiuto o rifiuto di denuncia obbliga ugualmente gli assicurati al pagamento dell'intero premio di assicurazione.

I proprietari, entro trenta giorni dall'evento, sono obbligati a denunciare per iscritto le variazioni che durante l'anno avvengono nel bestiame.

La Compagnia ha il potere di eseguire accertamenti mediante controllo diretto delle mandrie.

ART.26

RIESAME DELLE DENUNCIE

La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte e provvedere ad invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà .

Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, verrà applicata una penale pari al 5% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia d'ufficio, verrà applicata la penale corrispondente a due volte il premio.

ART.27

DENUNCIA DANNI E FURTI

La denuncia di avvenuto danno o furto deve essere immediata, e/o comunque, entro 12 ore dal verificarsi dell'evento.

In caso contrario, la Compagnia, non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo. Le denunce devono essere presentate per iscritto al Segretario o, comunque, nell'immediatezza, a chiunque si trovi negli uffici della compagnia barracellare.

Dell'avvenuta presentazione della denuncia, all'interessato, verrà rilasciata apposita dichiarazione.

Entro ventiquattro ore, successive alla presentazione della denuncia presso la Compagnia barracellare, il danneggiato provvederà a recapitare alla predetta Compagnia copia della denuncia per furto presentata all'Arma dei Carabinieri, con il timbro d'ufficio di quest'ultima.

ART. 28 RISARCIMENTO

DANNI

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti dei beni assicurati. L'indennità che la Compagnia sarà tenuta a liquidare in caso di furto o danneggiamento sarà liquidata in misura del 70% entro tre (3) mesi dalla data dell'evento ed il rimanente 30% a fine esercizio.

Nessuna indennità è dovuta quando si sia accertato che il bestiame è deceduto per cause naturali, malattia o denutrizione.

In caso di danneggiamento, si procederà come segue:

- a. verrà effettuata una perizia da parte dei due periti nominati dalla Compagnia e si accerterà se il bestiame è curabile o meno;
- b. nel caso si accerti che questi è curabile nulla è dovuto da parte della Compagnia;
- e. nel caso che il danno produca uria deformità permanente, la Compagnia provvederà al pagamento della differenza fra il valore assicurato e quello realizzato dalla sua eventuale vendita.

Tale indennizzo non potrà essere superiore al 50% del valore assicurato ed in ogni caso il proprietario non dovrà percepire una somma maggiore del valore assicurato.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite e costituito dal 70% delle

corrispondenti entrate.

-' --

ART.29 TENTURA

La Compagnia ha l'obbligo di tenturare il bestiame errante che viene trovato in fondi altrui e condurlo nel luogo di custodia.

Il proprietario non può rivendicare gli animali se prima non provvedere al pagamento dei diritti della Compagnia, come segue:

1) DIRITTI DI TENTURA

Devono essere applicati in base ad una percentuale oscillante fra il 0.50% e l'1.00% del valore commerciale dei capi di bestiame; In caso di recidiva il diritto di tentura, come sopra stabilito, è elevato al doppio per la prima volta e al triplo per le volte successive.

2) SPESE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO

Devono essere applicate in base ad una percentuale oscillante fra il 0.15% e il 0.35% per ogni giorno o notte di custodia, del valore commerciale dei capi di bestiame vaccino, bovino, equino e suino e, una percentuale oscillante fra il 0.10% e il 0.20% per ogni giorno o notte di custodia, del valore commerciale dei capi di bestiame ovino e caprino.

3) INDENNITÀ' DI ACCOMPAGNAMENTO

Deve essere applicata per ogni barracello tenturante in base ad una percentuale oscillante fra l'1.00% e il 20.00% del valore commerciale dei capi di bestiame accompagnano.

La Compagnia ha l'obbligo di notificare per iscritto al proprietario la tentura del bestiame, invitandolo a provvedere al ritiro entro e non oltre il termine di 24 ore, superato il quale, e comunque non oltre il quinto giorno successivo, il proprietario sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari al 50% sui diritti di tentura, spese di custodia e mantenimento e indennità di accompagnamento.

Superato il termine del quinto giorno successivo alla notifica, il Sindaco provvedere a comunicare all'interessato che il bestiame sarà venduto ai pubblici incanti. Il ricavato dalla vendita, dedotti i diritti della Compagnia, sarà liquidato al proprietario.

Nel caso in cui il proprietario del bestiame tenturato non sia noto, il Sindaco provvedere a far affiggere un apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune, ne darà notizia sui quotidiani locali ed affiderà il bestiame in custodia ad un allevatore per un periodo massimo di giorni 30 (trenta).

Trascorso detto termine senza che nessuno abbia rivendicato il bestiame, quest'ultimo verrà venduto ai pubblici incanti.

Il ricavato della vendita dedotte le spese sostenute e i diritti della Compagnia, sarà depositato in un libretto bancario per un anno, trascorso il quale, se non verrà rivendicato, verrà versato al Tesoriere del Comune ed utilizzato esclusivamente per beneficenza.

ART.30 NOMINA DEI PERITI E ARBITRATO

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni dei beni assicurati.

La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato dal Sindaco, su proposta della Giunta, dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Per poter essere nominati arbitri, occorre:

- a. possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- b. avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune in cui opera la Compagnia;
- e. essere persona capace di assolvere adeguatamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicati dalle parti. Ai periti e all'arbitro sarà attribuito un compenso oscillante fra il 2.00% e il 20.00% del valore accertato per ogni perizia o arbitrato più il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

I danni valutati dai periti ed imputati alla Compagnia o ai proprietari, devono essere documentati in appositi cartelli dove dovrà indicarsi la qualità, il valore del danno e l'indennità della perizia che grava in misura uguale sulle parti.

Detti cartelli dovranno essere consegnati alla Compagnia in elenco scritto non oltre il giorno successivo all'avvenuta valutazione e contemporaneamente deve consegnarsi copia all'assicurato perché questi ne prenda conoscenza.

I periti durante tutto l'esercizio barracellare in corso, sono tenuti a fornire tutti i chiarimenti agli uffici barracellari, come pure a deporre nelle udienze su tutti i danni avvalorati.

ART.31 CONTROVERSIE

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia o fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART.32 PREMI E TARIFFE PER BESTIAME

Il premio di assicurazione per il bestiame è stabilito in ragione del 3% del valore assicurato.

ART.33 INCARICHI SPECIALI

Qualora la Compagnia barracellare venisse incaricata delle attività previste dalle lettere a), b), e), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25, dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'Autorità proponente e, contestualmente, sarà fissato di volta in volta il compenso.

ART.34 SEDE LEGALE

La Compagnia barracellare ha Sede legale in Burgos Via Marconi 1, presso il Municipio ed è costituita su base territoriale comunale.